

Procedura di segnalazione e tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti.

Con riferimento alle segnalazioni provenienti dal personale aziendale, si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti illeciti rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà al quale è contrattualmente tenuto il prestatore di lavoro.

Il soggetto, interno o esterno al Gruppo SOGAER, interessato a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il verificarsi di una situazione che a suo avviso possa costituire un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione (di seguito "il Segnalante"), compila in forma leggibile l'apposito modulo di segnalazione (Modulo 1), pubblicato nella sottosezione denominata "Altri Contenuti" all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web di So.G.Aer. S.p.A., avendo cura di circostanziare il più possibile i fatti oggetto di segnalazione e offrendo il maggior numero di elementi materiali e producendo, ove possibile, l'eventuale documentazione esistente a supporto della segnalazione.

Il Segnalante trasmette il modulo di segnalazione debitamente compilato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Gruppo SOGAER tramite posta elettronica alla casella responsabile.prevenzionecorruzione@sogaer.it o a mezzo posta, indirizzando la missiva in busta chiusa a So.G.Aer. S.p.A., c/o Aeroporto Mario Mameli, Via dei Trasvolatori s.n.c., 09030, Elmas (CA), e ponendola all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, indicando espressamente nell'oggetto della e-mail o sulla busta della missiva "RISERVATO: Segnalazione L. 190/2012".

Dopo aver provveduto ad assicurare che una copia informatica e una copia cartacea della segnalazione siano state debitamente registrate, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, esamina approfonditamente il contenuto della segnalazione e la documentazione eventualmente allegata e provvede a valutare la verosimiglianza di quanto riportato, l'attendibilità della fonte e l'attinenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ritenga la segnalazione manifestamente inverosimile o la fonte inattendibile o i fatti descritti non attinenti alla Società, annota sulla stessa la propria valutazione ed omette ulteriori attività.

In caso contrario, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione apre un'indagine sui fatti riportati, volta ad approfondire la fondatezza di quanto descritto e gli eventuali profili di illiceità di quanto riportato.

Nell'ambito delle proprie attività di indagine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può chiedere l'audizione del Segnalante o di eventuali soggetti dallo stesso indicati come informati dei fatti e raccogliere tutta la documentazione potenzialmente utile all'accertamento dei fatti.

In tale fase il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non è autorizzato a rivelare, neppure indirettamente, a nessuno l'identità del Segnalante. Tuttavia, al segnalante è consentito richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dell'indagine.

Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione conclude la propria attività di indagine.

Nel caso in cui siano stati raccolti elementi sufficienti a consentire di escludere la configurabilità di fenomeni corruttivi o di un tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione registra come archiviata la segnalazione ricevuta, allegando gli elementi raccolti in fase di indagine e, laddove ravvisi che la segnalazione sia stata determinata da una volontà calunniosa, nel caso in cui il Segnalante rientri tra i destinatari previsti dal Sistema disciplinare e sanzionatorio propone al soggetto preposto l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Nel caso in cui, nel corso dell'indagine, siano stati raccolti elementi che avvalorino quanto segnalato ma non siano sufficienti a stabilire che i fatti perpetrati costituiscono un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione proroga di 15 giorni il termine per la conclusione dell'indagine.

Infine, nel caso in cui siano stati raccolti elementi sufficienti a stabilire che i fatti perpetrati costituiscono un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione informa tempestivamente il Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza dei fatti oggetto di segnalazione, richiedendo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, nel caso in cui autore della corruzione rientri tra i destinatari previsti dal Sistema disciplinare e sanzionatorio, coordinandosi con gli stessi per l'eventuale comunicazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui, all'esito delle attività di indagine condotte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Segnalante dovesse ritenere che la segnalazione non sia stata gestita correttamente o che non sia stata presa nella dovuta considerazione, ha la possibilità di presentare ricorso all'Organismo di Vigilanza, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato [*].

Anche nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Tuttavia, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del Segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa.

In tal caso, spetta al responsabile del procedimento disciplinare valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile del procedimento disciplinare deve adeguatamente motivare la scelta.